



CITTA' DI CASSANO ALL' IONIO

SETTORE FINANZIARIO

Servizio Tributi



Regolamento per l'Applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Città di Cassano all'Ionio
Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Il presente Regolamento è stato recepito:

- *dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 08 del 11/marzo/2002;*
 - *Publicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi*
Dal 15 marzo 2002 al 30 marzo 2002
- *spedito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale per la richiesta*
pubblicazione in data 12-Aprile-2002 prot.5510 ;
 - *In vigore dal 1°/Gennaio/2002*

INDICE

Commento [UT1]:

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.*
- Art. 2 - Oggetto della tassa.*
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.*
- Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto.*
- Art. 5 - Istruttoria della domanda e rilascio della concessione.*
- Art. 6 - Obblighi del concessionario.*
- Art. 7 - Revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni.*
- Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.*
- Art. 9 - Classificazione del Comune.*
- Art. 10 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.*
- Art. 11 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.*
- Art. 12 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.*
- Art. 13 - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.*
- Art. 14 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.*
- Art. 15 - Esenzioni.*
- Art. 16 - Versamento della tassa.*
- Art. 17 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.*
- Art. 18 - Sanzioni e interessi.*
- Art. 19 - Funzionario responsabile.*
- Art. 20 - Entrata in vigore.*
- Allegato " A " - Classificazione delle aree comunali.*
- Allegato " B " - Tariffe per tipologie*

MODELLI:

- 1) Per la richiesta e la concessione per l'occupazione **PERMANENTE** di spazio o area pubblica;*
- 2) Per la richiesta e la concessione per l'occupazione **TEMPORANEA** di spazio o area pubblica;*
- 3) Per la richiesta e la concessione di **PASSO CARRABILE**;*

CITTA' DI CASSANO ALL' IONIO

(Prov. Cosenza)

IV° Settore

Servizio Finanziario

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE **DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED** **AREE PUBBLICHE.**

Art. 1

Oggetto del regolamento

(art. 40 D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2

Oggetto della tassa

(art. 38 D.Lgs. 507/93)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

6. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 3

Soggetti attivi e passivi

(art. 39 D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

(art. 40 D.Lgs. 507/93)

1. Prima di porre in essere le occupazioni, siano esse temporanee o permanenti, di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Funzionario Responsabile del Servizio TOSAP del Comune.

2. L'istanza intesa ad ottenere la predetta concessione deve essere redatta, in carta legale, sull'apposito stampato fornito gratuitamente, predisposto dal Comune o su modello ad esso conforme (vedasi fac-simili allegati al presente regolamento, relativi alle richieste dell'occupazione ed alle conseguenti concessioni). Essa deve contenere:

- a) le generalità, la residenza o il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente, se persona fisica o impresa individuale, nonché, se ne sia in possesso, il numero di partita IVA;
- b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da quello di cui alla lettera a) (società di qualunque tipo, ente commerciale o non commerciale, condominio). Nella domanda, è necessaria l'indicazione delle generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che è tenuto a sottoscriverla.
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare mediante esibizione di opportuna planimetria

- quotata, se richiesta, nonché la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione e la relativa fascia oraria di occupazione;
- d) la superficie in mq. o l'estensione lineare in mt. che si intende occupare;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con i quali si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire. Nel caso in cui l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, si dovrà procedere alla descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nonché allegare alla richiesta opportuni disegni di progetto.
- f) La misura del deposito cauzionale, ove previsto.
- g) Gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, compresa la scadenza delle eventuali rate successive da versare ed il corrispondente importo.
- 3.** Per le occupazioni temporanee, è possibile effettuare unica domanda per più periodi di occupazione nell'arco dello stesso anno, limitatamente alla medesima attività che si intende svolgere;
- 4.** La documentazione da allegare alle richieste di occupazione e le condizioni possedute dai richiedenti l'occupazione, possono essere rese mediante autocertificazione, utilizzando all'occorrenza gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici.
- 5.** Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
- 6.** Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
- 7.** Per il pagamento della tassa si applicano le tariffe previste nell'allegato "B" facente parte del presente regolamento.
- 8.** L'istanza di concessione deve altresì contenere opportuno prospetto per la determinazione della tassa dovuta, il cui importo complessivo sarà riportato sull'atto di concessione.
- 9.** Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.
- 10.** Sono considerate abusive:
- a) le occupazioni realizzate in mancanza di concessione comunale;
- b) quelle difformi dal provvedimento concessorio.
- c) quelle che si protraggono oltre la durata da tale provvedimento consentita, salvo proroga o rinnovo;
- d) quelle comunque effettuate in caso di revoca o estinzione della concessione.
- 11.** In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la messa

in ripristino dei suoli, dello spazio e dei beni pubblici. A questo riguardo, può essere assegnato agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio, con conseguente addebito di fatto delle spese relative; resta ferma la responsabilità dell'occupante, sia civile che penale, per i danni o le molestie arrecate;

12. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di programmazioni annuali, può decidere di utilizzare direttamente alcuni spazi pubblici, (strade, corsi, piazze, piazzette etc.) per manifestazioni dalla stessa organizzate non aventi scopo di lucro. Detto calendario di iniziative, comportanti occupazioni di spazi ed aree pubbliche in maniera diretta, dovrà essere posto in essere almeno due mesi prima dalla data di utilizzo dello spazio;

13. Relativamente alle zone turistiche della fascia costiera, per le richieste di occupazioni temporanee di spazi pervenute entro il 31 Maggio di ogni anno, nell'assegnazione sarà data preferenza e priorità agli esercenti commerciali e cittadini residenti nel nostro comune, secondo il numero progressivo di protocollo riportato su ogni singola richiesta, privilegiando, per spazi adiacenti ad esercizi commerciali, i titolari degli stessi. Parimenti sarà data preferenza e priorità agli esercenti delle attività economiche, per le richieste pervenute entro il 31-Maggio di ogni anno, nell'assegnazione delle aree prospicienti i propri esercizi commerciali (piazzette, pedane etc.) per spazi da destinare a spettacoli musicali, intrattenimenti, serate danzanti, teatro, cabaret etc., atti a creare attrattive per i villeggianti, purché la richiesta sia avanzata da almeno il 60 per cento dei titolari degli stessi esercizi ed abbia l'approvazione o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

14. Per le richieste d'occupazioni temporanee che perverranno successivamente alla data del 31 maggio, l'assegnazione sarà effettuata seguendo il solo ordine cronologico del numero di protocollo riportato sulla richiesta, sino ad esaurimento dei posti disponibili;

15. Considerata la stagionalità delle occupazioni temporanee nelle zone turistiche della fascia costiera, la durata minima delle stesse viene fissata in giorni 90 (novanta) decorrenti dal 15 di giugno al 14 di settembre, non consentendo occupazioni orarie ma solo giornaliere.

Art. 5

Istruttoria della domanda e rilascio della concessione.

(art. 40 D.Lgs. 507/93)

1. Le domande di occupazione sono assegnate al Servizio TOSAP per l'istruttoria e la definizione delle stesse, previo, se del caso, parere espresso dal Comando Vigili e dall'Ufficio Tecnico settore Urbanistica. Per le occupazioni di spazi in occasione di fiere, mercati, mercatini giornalieri ed altre ricorrenze; per le occupazioni nelle zone turistiche o di villeggiatura, detti pareri sono obbligatori sino alla

individuazione e numerazione, posta in essere dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, degli spazi da destinare alle occupazioni in dette ricorrenze.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni.

3. L'atto di concessione redatto in competente bollo, deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione, in relazione alla domanda di cui all'articolo precedente;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere la tassa di concessione e gli altri obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- e) Le concessioni relative ad occupazioni sia permanenti che temporanee, dovranno contenere rispettivamente, all'atto del rilascio, una numerazione progressiva nel rispetto dell'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta secondo il numero di protocollo di registrazione.

Art. 6

Obblighi del concessionario.

(art. 40 D.Lgs. 507/93)

1. Il concessionario, oltre agli obblighi dettati dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo o dello spazio al termine della concessione di occupazione. In mancanza, provvederà il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento della tassa alle scadenze previste.

Art. 7

Revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni

(art. 41 D.Lgs. 507/93)

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata, senza interessi, limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui ha

luogo la revoca stessa, in presenza di concessione permanente, alla giornata successiva, in presenza di concessione temporanea.

2. La revoca delle concessioni è di competenza del Dirigente responsabile del Settore o del Servizio.

3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 16, comma 10.

4. Sono causa di decadenza delle concessioni:

- a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nella concessione rilasciata;
- b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione permanente o nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione temporanea;
- e) il mancato versamento del canone di concessione, nei termini previsti.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente Responsabile del Servizio o del Settore con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo. In caso di inottemperanza, il Dirigente provvederà ad emettere ordinanza di sgombero, la cui esecuzione sarà demandata ai responsabili dei settori Comando di Polizia Urbana ed Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.

5. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

6. La revoca, la decadenza o la estinzione della concessione per colpa del titolare della stessa fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 8

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

Graduazione e determinazione della tassa.

(art. 42 D.Lgs. 507/93)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in due categorie come da allegato "A" di seguito riportato nel presente regolamento.

4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. E' fatto obbligo al funzionario responsabile non autorizzare ulteriori concessioni temporanee o permanenti, se il richiedente non risulta in regola con i precedenti versamenti.

Art. 9

Classificazione del Comune.

(art. 43 D.Lgs. 507/93)

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1°, il comune di Cassano allo Ionio, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quarta classe, essendo compreso nella fascia dei comuni da oltre 10.000 abitanti a non oltre i 30.000.

Art. 10

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

(art. 44 D.Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa stabilita nell'allegato "B" facente parte del presente regolamento, rientrante entro i limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni; identica tariffa a quella per l'occupazione di suolo comunale si applica per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 5, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 3. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.
8. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.
9. La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
10. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
11. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 11

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

(art. 45 D.Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 8, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni

contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa contenute nell'allegato "B" facente parte del presente regolamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

3. Identica tariffa a quella per l'occupazione di suolo comunale si applica per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. In ogni caso le misure di tariffa di cui all'allegato "B", determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,08 al metro quadrato per giorno e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

4. Per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la tariffa sarà pari al trenta per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

5. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

6. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 12.

7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

8. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.

9. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 12, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 5 in quanto applicabili.

10. Al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori del settore commerciale, per le occupazioni temporanee non inferiori a sessanta giorni effettuate nei villaggi turistici della costa ionica, ricadenti nel nostro Comune, diverse da quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 45 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1, 5 e 9.

Art. 12

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

(art. 46 D.Lgs. 507/93)

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 13

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

(art. 47 D.Lgs. 507/93)

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa viene determinata in base alla tariffa stabilita nell'allegato "B" parte 3[^], facente parte del presente regolamento.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria e determinati con le modalità di cui all' art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa stabilita nell'allegato "B", con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 11, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe di cui all'allegato "B" parte 3[^], con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base stabilita nell'allegato "B" parte 3[^]; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in euro 0,77 per utente. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 14

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.

(art. 48 D.Lgs. 507/93)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe stabilite nell'allegato "B" parte 4^a facente parte del presente regolamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

2. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in relazione alle località dove sono situati gli impianti e per come di seguito descritte:

- centro abitato;
- zona limitrofa;
- sobborghi e zone periferiche;
- frazioni.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di

distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica il precedente art.7, comma 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto una tassa annuale sulla base della tariffa stabilita nell'allegato "B" parte 4^ facente parte del presente regolamento, come indicato dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

8. La tassa è graduata in relazione a quanto indicato al precedente comma 2.

Art. 15

Esenzioni

(art. 49 D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, purchè munite di idoneo atto autorizzativo per l'occupazione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni permanenti o temporanee con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
- i) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o religioso, purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati.
- l) le occupazioni, in occasione delle competizioni elettorali, effettuate con palchi ed altri manufatti del genere, limitatamente al periodo temporale previsto dalla vigente legislazione per i comizi elettorali.
- m) i passi carrabili a raso, cioè quelli a filo con il manto stradale, a condizione che non si faccia espressa richiesta per il divieto di sosta sull'area antistante l'accesso.

Art. 16

Versamento della tassa

(art. 50 D.Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni permanenti, il funzionario responsabile del servizio TOSAP, è l'unico competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa e conseguente concessione autorizzativa.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.

6. Gli eventuali concessionari, per il pagamento della tassa, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.

7. Per le occupazioni temporanee il funzionario responsabile del servizio TOSAP è unico competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa ed al rilascio della conseguente concessione. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

8. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 11,00 per le occupazioni permanenti e euro 3 per le occupazioni temporanee.

9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a euro 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

10. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal funzionario responsabile del servizio TOSAP competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 17

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

(art. 51 D.Lgs. 507/93)

1. Il funzionario responsabile del servizio TOSAP di cui al precedente art. 16, commi 1 e 7, controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 9 del precedente art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori, a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

Art. 18
Sanzioni e interessi
(art. 53 D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 52,00.
2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 52,00 a euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
5. La sanzione indicata ai commi 1 e 2 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 19
Funzionario responsabile
(art. 54 D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegato "A"

Classificazione delle Aree Comunali

(a regolamento TOSAP di cui a Deliberazione di C.C. N. 8 del 11 marzo 2002)

Agli effetti dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, le strade, gli spazi pubblici e le aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio del comune di Cassano allo Ionio, si suddividono in due categorie:

PRIMA e SECONDA.

Nella **PRIMA CATEGORIA**, sono inserite le aree, ricadenti nella terza zona censuaria, così come definite nel Decreto Legislativo n. 568 del 28/12/1993. Più precisamente :

- l'intera fascia costiera turistica e residenziale, delimitata dai fogli di mappa nn. 27 - 44 - 58 - 68 - 69.

Nella **SECONDA CATEGORIA**, sono inserite le aree, ricadenti nella prima e seconda zona censuaria, così come definite nel Decreto Legislativo n. 568 del 28/12/1993. Più precisamente :

- l'intero centro abitato di Cassano allo Ionio, Lauropoli, Doria e Sibari ivi compreso le zone di espansione, nonché alcune contrade rurali, delimitate dai fogli di mappa nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 70 - 71 - 72 .

Allegato "B" - Tariffe -

(a regolamento TOSAP di cui a Deliberazione di C.C. N. 08 del 11 MARZO 2002)

Parte 1[^] – Occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, ed è graduata alla categoria di appartenenza.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1 [^]	2 [^]
1.1 Occupazione ordinaria del suolo comunale.....per mq. €	33,00	26,50
1.2 Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico...per mq. €	33,00	26,50
1.3 Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%).....per mq. €	9,90	8,40
1.4 PASSI CARRABILI:		
1.4.1 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%).....per mq. €	16,50	13,25
1.4.2 Divieto di sosta indiscriminata imposta dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali a filo col manto stradale–Massimo concedibile mq. 10- (Riduzione della tariffa di cui al punto 1.4.1 del 50%).....per mq. €	8,25	6,63
1.4.3 Passi costruiti direttamente dal Comune:		
▪ Superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera: (Riduzione obbligatoria del 50%).....per mq. €	16,50	13,25
▪ Oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.....per mq. €	3,30	2,65
1.5 Passi di accesso ad impianti di distributori carburanti (Riduzione al 50%).....per mq. €	16,50	13,25
1.6 Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnate..... per mq. €	33,00	26,50
1.7 Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate al 10%.		
1.8 Per le occupazioni realizzate, da un unico soggetto passivo, con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:		
• del 50% fino a 100 mq.		
• del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.		
• del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.		
1.9 Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.		

Parte 2[^] – Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di appartenenza, in rapporto alla durata giornaliera o oraria delle occupazioni.

	TARIFFA GIORNALIERA	
	Cat. 1	Cat. 2
A) 2.1 Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa normale giornalieraper mq. €	3,10	2,48
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa oraria viene così graduata:		
2.1.1 dalle ore 06.00 alle ore 14.00 (tariffa oraria).....per mq. €	0,20	0,15
2.1.2 ore fuori dalla suddetta fascia (tariffa oraria).....per mq. €	0,10	0,08
Occupazione temporanea di suolo pubblico		
2.2 oltre 24 ore e fino a 14 giorni (tariffa giornaliera).....per mq. €	3,10	2,48
2.3 oltre i 14 giorni interi (riduzione del 50%).....per mq. €	1,55	1,24
B) 2.4 Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sopra o sottostanti il suolo (Tariffa normale giornaliera).....€	3,10	2,48
C) 2.5 Occupazioni con tende e simili (riduzione al 30%).....€	0,93	0,74
D) 2.6 Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% .		
E) 2.7 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte dell'80% .		
F) 2.8 Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del Dlgs. 507/93, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50% le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.		
G) 2.9 Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%		
H) 2.10 Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte dell'80% .		
I) 2.11 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, le tariffe indicate alla lettera A) e D), in quanto applicabili, sono ridotte del 50% .		
L) 2.12 Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolati al 10% .		
M) 2.13 Per le occupazioni realizzate, da un unico soggetto passivo, con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: <ul style="list-style-type: none"> • del 50% fino a 100 mq. • del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. • del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. 		
N) 2.14 Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, augmentata del 20% .		
O) 2.15 Per le occupazioni non inferiori a 60 gg. nei villaggi turistici della costa ionica, diverse da quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 45% per cento e sono cumulabili con le altre detrazioni, se e in quanto applicabili.		

Parte 3[^] – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
		1 [^]	2 [^]
3.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui all'art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni, in relazione al numero degli utentiper utente €	0,77	0,77
3.2	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua..... €	103,29	82,63
3.3	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni:		
	• Fino a 1 Km lineare.....€	15,49	12,39
	• Superiore al Km lineare.....€	23,24	18,59
3.4	Occupazioni di cui al n. 3.3 di durata superiore a 30 gg.; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:		
3.4.1	Del 30% per le occupazioni di durata superiore a 30 gg. e inferiore a 90 gg.		
	• Fino ad 1 Km lineare.....€	20,14	16,11
	• Superiore al Km lineare.....€	30,21	24,17
3.4.2	Del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180:		
	• Fino ad 1 Km lineare.....€	23,24	18,59
	• Superiore al Km lineare.....€	34,86	27,89
3.4.3	Del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180gg.:		
	• Fino a 1 Km lineare.....€	30,99	24,79
	• Superiore al Km lineare.....€	46,48	37,18

Parte 4[^] – Distributori di carburanti.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
		1 [^]	2 [^]
4.1	Centro abitato.....€	58,88	47,10
4.2	Zona limitrofa.....€	35,64	28,51
4.3	Sobborghi e zone periferiche.....€	15,49	12,39
4.4	Frazioni.....€	7,75	6,20

La tassa di cui sopra è applicata ai distributori di carburanti muniti di un serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui sopra viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto (1/5) per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Parte 5[^] – Distributori automatici di tabacchi.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annua secondo le seguenti tariffe:

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
		1 [^]	2 [^]
5.1	Centro abitato.....€	15,49	12,39
5.2	Zona limitrofa.....€	11,36	9,09
5.3	Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....€	7,75	6,20